

NOTIZIARIO N. 30 - 29 MAGGIO 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Chiusura uffici dell'Associazione – 1° giugno 2020. pag. 3

FISCALE

- ◆ Decreto «Rilancio» 19 maggio 2020, n. 34: rivisti i crediti di imposta sanificazione/adeguamento ambienti di lavoro/acquisto DPI. pag. 4
- ◆ Decreto «Rilancio»: estese ai mesi di aprile / maggio le indennità per l'emergenza "Covid-19". pag. 8
- ◆ Decreto «Rilancio»: la nuova detrazione del 110%. pag. 14

FORMAZIONE



- ◆ Ripresa dei tirocini extracurricolari: Determina Regione Emilia-Romagna n. 810 del 19/05/2020. pag.20

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Decreto «Rilancio» 19 maggio 2020, n. 34: documento informativo del Ministero del Lavoro. pag. 22
- ◆ Decreto «Rilancio»: collocamento mirato dei disabili e delle altre categorie protette – obblighi di assunzione sospesi fino al 17 luglio 2020. pag. 33
- ◆ Decreto «Rilancio»: assistenza di persona con handicap in situazione di gravità – aumentati, per maggio e giugno 2020, i giorni di permesso retribuito dei lavoratori dipendenti. pag. 34
- ◆ Decreto «Rilancio»: INAIL – istruzioni operative sul rinvio a settembre 2020 dei versamenti sospesi e sulla validità del Durc fino al prossimo 15 giugno. pag. 35
- ◆ Decreto «Rilancio»: nuovi termini di presentazione delle domande di Cigo e di Assegno ordinario erogato dal Fis – prime indicazioni INPS. pag. 47
- ◆ Decreto «Rilancio»: sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – ulteriori istruzioni INPS. pag. 49
- ◆ Decreto «Rilancio»: fino al 17 agosto 2020: 1) precluso avviare le procedure dei licenziamenti collettivi e sospensione di quelle pendenti; 2) vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sospese le procedure in corso presso l'ispettorato territoriale del lavoro. pag. 64
- ◆ Decreti «Rilancio» e «Cura Italia»: contratti a tempo determinato – modifiche temporanee per proroghe e rinnovi. pag. 65
- ◆ Pandemia da Covid-19: pagamento anticipato degli ammortizzatori sociali – protocollo tra Regione Emilia-Romagna e Poste Italiane. pag. 67
- ◆ Pandemia da Covid-19: Cigd in Emilia-Romagna: risposte aggiornate della Regione alle domande più frequenti (importante quella sul computo del periodo di ricorso all'ammortizzatore sociale). pag. 74

Chiusura uffici

in concomitanza con la prossima

Festività del 2 giugno.

gli uffici dell'Associazione resteranno chiusi anche
lunedì 1 giugno

OGGETTO: **CHIUSURA UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE – 1° GIUGNO 2020**

Comunichiamo che, in concomitanza con la prossima **festività del 2 giugno**, i nostri uffici **resteranno chiusi anche lunedì 1 giugno**.

Cogliamo l'occasione per rammentarvi che l'**orario lavorativo** dell'Associazione è così articolato:

- **dal lunedì al giovedì**
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- **venerdì mattina**
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
- **venerdì pomeriggio**
chiusura al pubblico per consentire lo svolgimento dell'attività di back-office e disbrigo pratiche.

Infine riportiamo di seguito l'organigramma della struttura con i riferimenti dei vari addetti che vi invitiamo a **contattare direttamente** per ogni necessità.

Aree	E-Mail	Tel. Diretto	Cellulare
DIREZIONE, AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA			
Basurto Mauro	basurto@confimiromagna.it	0544/280212	335/372511
Gavanelli Arianna	gavanelli@confimiromagna.it	0544/280211	
AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO			
Ceccarelli Benedetta	ceccarelli@confimiromagna.it	0544/280216	338/6644525
AREA LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI			
Vaira Giuseppe	vaira@confimiromagna.it	0544/280215	392/8382166
Magnani Fabio	magnani@confimiromagna.it	0544/280217	338/6850335
AREA TECNICA			
Marangoni Federico	marangoni@confimiromagna.it	0544/280214	347/0972662
Melandri Magda	melandri@confimiromagna.it	0544/280225	342/1104258
CONSENERGY 2000			
Melandri Magda	melandri@confimiromagna.it info@consenergy2000.it	0544/280225	342/1104258
AREA GESTIONE E TENUTA LIBRI PAGA			
Baroni Isabella	baroni@confimiromagna.it	0544/280232	
Bendandi Francesca	bendandi@confimiromagna.it	0544/280222	
Lanconelli Tania	lanconelli@confimiromagna.it	0544/280223	
Lontani Pamela	lontani@confimiromagna.it	0544/280221	
Vignali Deborah	vignali@confimiromagna.it	0544/280213	
Zannoni Luca	zannoni@confimiromagna.it	0544/280228	

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO» 19 MAGGIO 2020, N. 34**
RIVISTI I CREDITI DI IMPOSTA SANIFICAZIONE / ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO / ACQUISTO DPI

Con il recente “Decreto Rilancio” sono stati rivisti i benefici collegati alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI) ed è stata introdotta la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

CREDITI DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l’art. 120, DL n. 34/2020 riconosce un **credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore:

- delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:

Codice attività	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante

561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta in esame:

- è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile **nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione** con il mod. F24.
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non si applicano i limiti di € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020), ed € 250.000 annui per l'esposizione nel quadro RU del mod. REDDITI.

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'art. 125, del "Decreto Rilancio", dopo aver abrogato le disposizioni in materia contenute in precedenti decreti legge, prevede **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per le spese di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- acquisto di:
 - ✓ **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - ✓ **prodotti detergenti / disinfettanti**;
 - ✓ **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - ✓ **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Tale agevolazione

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 oppure
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non si applicano i limiti di € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020), ed € 250.000 annui per l'esposizione nel quadro RU del mod. REDDITI.

CESSIONE A TERZI DEI CREDITI DI IMPOSTA

Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, possono **optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, in

alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, **per la cessione (anche parziale) degli stessi** ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

Va evidenziato che:

- il cessionario utilizza il credito ceduto:
 - ✓ in compensazione nel mod. F24;
 - ✓ con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito **non utilizzata** nell'anno:
 - ✓ **non può essere** utilizzata negli anni successivi;
 - ✓ **non può essere** richiesta a rimborso;

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
ESTESE AI MESI DI APRILE / MAGGIO LE INDENNITÀ PER L'EMERGENZA "COVID-19"

Nell'ambito del cosiddetto "Decreto Rilancio" (artt. 25, 75, 78, 84, 86 e 98), il Legislatore ha esteso le indennità introdotte per il mese di marzo, apportando alcune modifiche, e ha previsto nuove erogazioni a favore di imprese e lavoratori autonomi.

LA CONFERMA DELL'INDENNITÀ DI 600 EURO DALL'INPS PER IL MESE DI APRILE

L'art. 84 DL n. 34/2020 **estende per il mese di aprile 2020 l'indennità di € 600**, riconosciuta dall'art. 27, DL n. 18/2020, che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei seguenti soggetti:

- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva"** al 23.2.2020;
- **soggetti titolari di rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data;
- **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri** iscritti nelle relative Gestioni;
- **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
- **soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti** oltre che all'Enasarco, ossia agli **agenti / rappresentanti di commercio**;
- **lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 che non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente;
- **lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel predetto periodo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente o Naspi;
- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
- **lavoratori intermittenti** di cui agli artt. 13 e 18 D.Lgs. n. 81/15, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020;
- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222, c.c., e che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020.

I soggetti in esame devono essere già iscritti al 23.2.2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dall'attività di "porta a porta" superiore a € 5.000, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

LA CONFERMA DELL'INDENNITÀ DI 600 EURO DALL'INPS PER IL MESE DI APRILE

L'art. 84 del D.L. 34/2020 prevede altresì il riconoscimento di un'indennità per il mese di **maggio 2020 pari a € 1.000** a favore di:

- **soggetti titolari di rapporti di co.co.co.** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di

lavoro al 19.5.2019.

- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 19.5.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020**, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019. Il reddito deve essere calcolato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel bimestre, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per beneficiare di tale agevolazione si deve **presentare all’INPS una specifica domanda**, autocertificando il possesso dei suddetti requisiti. L’INPS comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione, per l’esecuzione delle necessarie verifiche sulla correttezza delle informazioni rilasciate dai richiedenti;

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 98 del DL 34/2020 ha esteso **per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di € 600** erogata da parte di Sport e Salute spa, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

Le indennità sopra indicate:

- **non concorrono** alla formazione del reddito;
- **non sono compatibili** con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità;
- **non spettano** ai titolari di trattamento pensionistico diretto o agli iscritti a Casse di previdenza autonome dei liberi professionisti.

INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

L’art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso **l’indennità di ultima istanza di 600 euro a favore dei liberi professionisti iscritti nelle Casse previdenziali private anche per i mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda **non sia**:

- titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolare di pensione.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle indennità previste.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE INDENNITÀ PREVISTE

Soggetto	Condizioni	Indennità		
		marzo	aprile	maggio
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata INPS	☐ partita IVA “attiva” al 23.2.2020 ☐ iscrizione Gestione separata INPS ☐ non titolare di pensione ☐ non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	€ 600	€ 600	---
	☐ partita IVA “attiva” al 19.5.2020 ☐ iscrizione Gestione separata INPS ☐ non titolare di pensione ☐ non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie ☐ riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019	---	---	€ 1.000
Co.co.co. iscritto Gestione separata INPS	☐ rapporto “attivo” al 23.2.2020 ☐ iscrizione Gestione separata INPS ☐ non titolare di pensione ☐ non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	€ 600	€ 600	---
	☐ cessazione rapporto di lavoro al 19.5.2020 ☐ iscrizione Gestione separata INPS ☐ non titolari di pensione ☐ non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	---	---	€ 1.000
Artigiano / commerciante / coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rappr. di commercio	☐ non titolare di pensione ☐ non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS)	€ 600	€ 600	---
Lavoratore dipendente stagionale del turismo e stabilimenti termali	☐ cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 ☐ senza rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020 ☐ non titolare di pensione	€ 600	€ 600	---
	☐ cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 ☐ senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020 ☐ non titolare di pensione / Naspi	---	---	€ 1.000
Lavoratore in somministrazione del turismo e stabilimenti terminali	☐ cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 ☐ senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020 ☐ non titolare di pensione / Naspi	---	€ 600	€ 1.000

Lavoratore stagionale	☐ cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 ☐ prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 ☐ non titolare di pensione ☐ senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)			
Lavoratore intermittente	☐ prestazione lavorativa per almeno per 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 ☐ non titolare di pensione ☐ senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)			
Lavoratore autonomo occasionale	☐ titolare di contratto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 e senza contratto in essere al 23.2.2020 ☐ non titolare di pensione ☐ senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)	€ 600	€ 600	€ 600
Venditore porta a porta	☐ reddito 2019 derivante dall'attività di vendita porta a porta superiore a € 5.000 ☐ titolare di partita IVA "attiva" al 23.3.2020 ☐ iscritto alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 ☐ non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria ☐ non titolare di pensione ☐ senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)			
Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata	☐ reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se attività limitata per "coronavirus") ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta / cessata / sospesa per "coronavirus") ☐ iscrizione esclusiva alla Cassa privata ☐ non titolare di pensione	€ 600	---	---
	☐ non titolare di pensione ☐ non titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	---	€ 600 (*)	€ 600 (*)
Collaboratori sportivi	☐ presso federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020	€ 600		
	☐ presso CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020		€ 600	€ 600

(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l'accesso al beneficio.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto in esame prevede all'art. 25 il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**.

In particolare il contributo spetta:

- ai titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR nonché ai soggetti con **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi **non superiori a € 5 milioni nel 2019**;
- a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- ai soggetti che *“a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...”*.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.3.2020;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

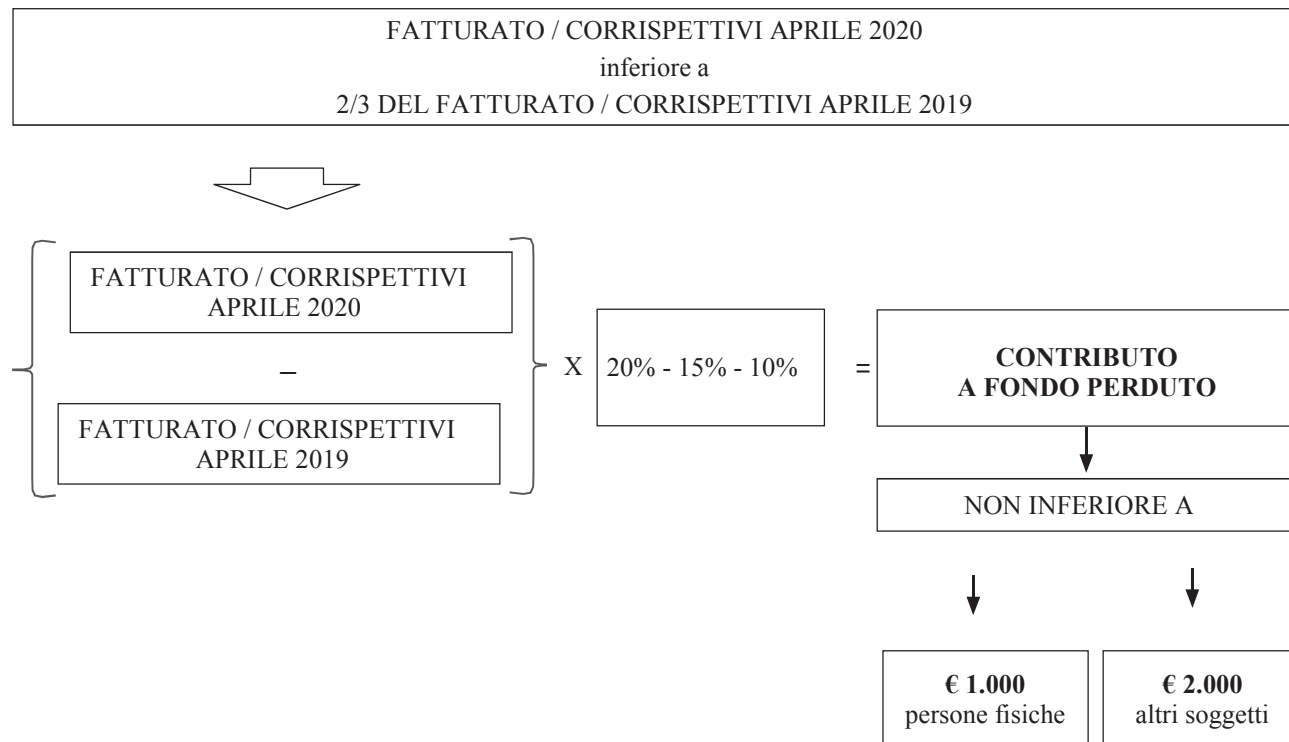
Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019** nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a**:

- **€ 1.000** per le persone fisiche;
- **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame:

- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Domanda del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve **presentare un'istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- **esclusivamente in via telematica** (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
LA NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

Nell'ambito del cosiddetto "Decreto Rilancio" è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l'art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile **soltanto** per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, **effettuati dai seguenti soggetti**:

- **condomini;**
- **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo**, su unità immobiliari, con la precisazione che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica siano effettuati **su edifici unifamiliari**, è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% **soltanto se l'edificio unifamiliare è adibito ad abitazione principale;**
- **istituti autonomi case popolari (IACP)** o simili, comunque denominati;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione nella nuova misura del 110% **non è applicabile, ad esempio, da una società** per gli interventi effettuati sull'immobile strumentale all'esercizio dell'attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio e si tratti di lavori su parti comuni.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** si applicherà **la detrazione nella misura del 110%** (in sostituzione di tutte le detrazioni esistenti per tali tipologie di interventi), con ripartizione **in 5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

- **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio **con un'incidenza superiore al 25% della superficie** disperdente lorda dell'edificio, con un limite di **spesa non superiore a € 60.000**, per ogni unità immobiliari che compone l'edificio;
- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
 - ✓ **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A**, ovvero a **pompa di calore;**
 - ✓ **impianti di microgenerazione.**

La detrazione è calcolata su una **spesa non superiore a € 30.000** per ogni unità immobiliari che compone l'edificio.

La detrazione nella misura del 110% si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** di cui all'art. 14, DLn. 63/2013, nel rispetto dei **limiti di spesa ordinariamente previsti** per ciascun intervento, **qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.**

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

- devono **rispettare i requisiti minimi** fissati da appositi Decreti non ancora emanati;
- **devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero, il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (APE)**.

Tipologia intervento (*)	Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	110% spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici - impianti di microcogenerazione	110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici - impianti di microcogenerazione	110% spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati	110% della spesa max ordinariamente prevista

(*) È necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si conseguu il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** si applicherà la **detrazione nella misura del 110%** (in sostituzione di tutte le detrazioni esistenti per tali tipologie di interventi).

Premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Qualora il contribuente esegua gli interventi in esame su **immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3** e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'DPCM 20.3.2003, n. 3274 e decida di:

- **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante **ad un'impresa di assicurazione**;
- **stipulare contestualmente una polizza con l'impresa di assicurazione cessionaria del credito** che copre il **rischio di eventi calamitosi**;

la **detrazione IRPEF** pari al 19% dei **premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta **nella misura del 90%**.

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, **anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.**

In particolare:

- il comma 2, come sopra evidenziato, include nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 **effettuati contestualmente** ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la **contestuale installazione** di:
 - ✓ impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
 - ✓ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica".

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR **nella misura del 110%**, sempre per le **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, in relazione all'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare **massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto** solare fotovoltaico, da ripartire **in 5 quote annuali** di pari importo.

In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad **€ 1.600 per ogni kW** di potenza nominale.

Tale detrazione è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico** con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell'art. 119 in esame).

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta **anche per la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle **stesse condizioni e con i medesimi limiti** di importo e ammontare complessivo e **comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh** di capacità di accumulo del sistema.

Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:

- **è subordinata alla cessione in favore del GSE** dell'energia non auto-consumata in sito;
- **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DELLE C.D. "COLONNINE DI RICARICA"

Per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, anche la detrazione che l'art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella **misura del 110%**, da ripartire **in 5 quote annuali**.

La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l'installazione della c.d. "colonnina di ricarica" sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di

riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% (comma 1 dell'art. 119 in esame).

Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente	
Tipologia intervento	Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013	Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall'art. 14, DL n. 23/2013
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti	€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica"	€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, **per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021**, è possibile **optare per il c.d. "sconto in fattura" o per la trasformazione in credito d'imposta**, quando gli interventi riguardano:

- **il recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- **l'efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- **l'adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- **il recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- **l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

In presenza dello **sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi, quest'ultimo recupera lo sconto riconosciuto **sotto forma di credito d'imposta**, che può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite; con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata **utilizzata la detrazione** da parte del contribuente. Esiste la possibilità della **cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Il contribuente può, inoltre, trasformare l'importo spettante quale detrazione in un credito d'imposta cedibile a terzi, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Per questi crediti, non si applicano i limiti di € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020), ed € 250.000 annui per l'esposizione nel quadro RU del mod. REDDITI.

I fornitori ed i cessionari del credito, risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Qualora fosse accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate recupererà l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni direttamente nei confronti del contribuente, ferma restando **la responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e **dei cessionari per il pagamento dell'importo**, in presenza di concorso nella violazione commessa.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO DETRAZIONE 110%

Il comma 11 dell' art. 119 del DL in esame prevede **particolari ed ulteriori adempimenti necessari in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura** a seguito degli interventi sopra elencati.

Visto di conformità

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97.

I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

Attestazione / Asseverazione

Ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura:

- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, **un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti** previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 **e la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va **trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA** con le **modalità** che saranno stabilite da un **apposito DM**;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico **l'efficacia** degli stessi va **asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico** secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati **attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità **rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%** di cui all'art. 119 in esame.

La **non veridicità** delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
- l'applicazione nei confronti dell'attestatore di una **sanzione da € 2.000 a € 15.000** per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I professionisti che rilasceranno le predette attestazioni sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi** degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, **non inferiore a € 500.000.**

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **RIPRESA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI**
DETERMINA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 810 DEL 19/05/2020

A seguito della emanazione del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna N. 82 del 17/05/2020, in data 18/05/20 nel portale regionale – sezione dedicata alle misure regionali in materia di Coronavirus, all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus>, è stato precisato che “Il punto 4 del succitato Decreto va inteso come possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo di tirocinio **per tutti i tirocini autorizzati o autorizzabili dall'Agenzia Lavoro dell'Emilia-Romagna** ai sensi della L.R. n. 17/2005 e ss.mm. e ii.”;

A tal proposito il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in data 19/05/2020 ha emanato una determina in cui si specifica che:

- è consentita la ripresa dei tirocini in presenza a decorrere dal 18 maggio “laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;
- il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività”;
- permane la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza, fino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19,

Inoltre stabilisce che:

- la sospensione dei tirocini può essere prolungata, fino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, qualora non sia possibile la ripresa immediata presso il soggetto ospitante;
- il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus è responsabilità dell'ospitante e il promotore è tenuto a segnalare all'Agenzia eventuali irregolarità;
- i tirocini restano sospesi:
 - qualora il soggetto ospitante non sia in grado di garantire il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di sicurezza previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;
 - qualora il soggetto promotore, quello ospitante o il tirocinante non siano disponibili alla ripresa del tirocinio in presenza

In ordine alla gestione delle comunicazioni obbligatorie per i tirocini sospesi viene chiarito che:

- Per l'invio delle comunicazioni - in caso di tirocinio sospeso in conseguenza dell'interruzione dell'attività produttiva a seguito delle misure adottate per gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - occorre procedere come segue:

- se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività **produttiva**, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo non effettuato a causa della sospensione.
- La **comunicazione di proroga**, prevista dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, **va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva** dell'azienda presso la quale il tirocinio è svolto se la ripresa del tirocinio coincide con tale data;
- La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, **va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio** ove non coincidente con la data di ripresa dell'attività produttiva.

Aziende che usufruiscono della Cassa integrazione

I tirocini già avviati presso soggetti ospitanti che successivamente hanno usufruito di CIG straordinaria, in deroga, ordinaria o FIS **non devono essere interrotti per tale motivo**.

In caso di tirocinio già avviato presso soggetto ospitante che fruisce di Cassa Integrazione Guadagni le cui **attività siano integralmente sospese** o, in caso di sospensione parziale, **siano sospese le attività equivalenti a quelle del tirocinio, il tirocinio resta sospeso**.

In **caso di riduzione di orario che coinvolga anche il tutor del tirocinante**, occorre valutare se la presenza residua del tutor stesso gli consente di seguire il tirocinante nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

Salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano l'attivazione di tirocini, **possono essere avviati nuovi tirocini solo per attività per le quali i soggetti ospitanti non fruiscono di CIG straordinaria ai sensi del D.lgs n. 148/2015 e CIG in deroga** (considerata equivalente nell'ordinamento alla straordinaria). Non è richiesto accordo in caso di fruizione di CIG ordinaria o Fis.

Tirocini con persone straniere residenti all'estero

Per i tirocini di cui alle "linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", il recupero del periodo di sospensione mediante **proroga è possibile purché entro i limiti della durata del permesso di soggiorno del tirocinante**.

Per le richieste di visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cui alla propria determinazione n. 161/2020 per i tirocini di cui alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" per tirocini con data di avvio prevista successiva al 18/05/2020 saranno istruite secondo le procedure di cui alla sopracitata propria determinazione n. 161/2020.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO» 19 MAGGIO 2020, N. 34**
DOCUMENTO INFORMATIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Pubblichiamo il documento con cui il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il 25 maggio 2020, ha sintetizzato le misure per i lavoratori e le famiglie previste dal decreto-legge n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020).

* * *

DECRETO RILANCIO: le misure per i lavoratori e le famiglie

- . Interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione
- . Aiuti alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19

01

CASSA INTEGRAZIONE



Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid-19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane, è prevista la possibilità di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

Inoltre, sono previste 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19, entro i limiti di finanziamento previsti dall'art. 73 bis dello stesso Decreto, che però potranno essere utilizzate a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.

L'articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (per un totale di 18 settimane consecutive).

Come da anticipazioni, è confermato che spetta l'assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19.

Novità anche per la cassa integrazione in deroga: l'accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all'Inps per velocizzare i tempi di erogazione. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Sarà sempre l'Inps a provvedere all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l'Inps verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd.

02

DIVIETO
DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e di sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia receduto dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Proroga di due mesi per i trattamenti di **Naspi** e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.

03

CONTRATTI A TERMINE

Novità per i contratti a termine: per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.

04

INDENNITÀ AUTONOMI



Sarà erogata anche per il mese di aprile l'indennità di 600 euro in favore dei soggetti già destinatari dell'indennità nel mese di marzo (professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).

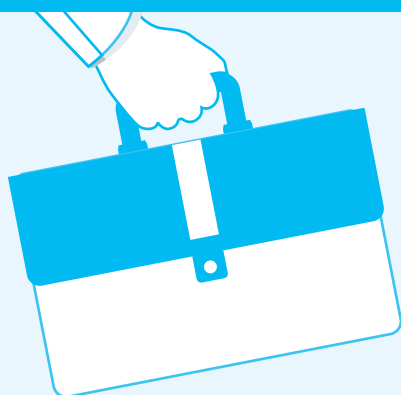


NELLO SPECIFICO:

- **ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- **ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- **ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- **ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

04

INDENNITÀ AUTONOMI



- **ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

- **ai lavoratori del settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 30 del Decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;

- **a lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;

- **ai lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;

- **è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio**, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre

04

INDENNITÀ AUTONOMI



che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

- **ai lavoratori iscritti al FPLS** (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

Inoltre, si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Infine, per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore dei **lavoratori sportivi** impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 del Decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

05

BONUS LAVORO DOMESTICO

A sostegno dei **lavoratori domestici** è introdotta un'indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

06

SMART WORKING

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, avranno **diritto al lavoro agile** a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in forma agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

07

EMERSIONE CONTRATTI DI LAVORO
E REGOLARIZZAZIONE

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La regolarizzazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata mediante il versamento di 500 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell'istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020

Il Decreto prevede, altresì, che i cittadini stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

01

REDDITO DI EMERGENZA

Per ottenere il Rem bisogna possedere cumulativamente i requisiti di seguito elencati: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante; patrimonio mobiliare familiare per l'anno 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro, e Isee inferiore a 15mila euro.



02

CONGEDO PARENTALE
E BONUS
BABY SITTER

È previsto l'innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Confermato e "potenziato" il c.d. bonus babysitter per venire incontro ai genitori che torneranno a lavorare mentre le scuole rimarranno chiuse.

In particolare, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting passa da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus baby-sitting in favore del personale sanitario aumenta, invece, da 1.000 a un massimo di 2.000 euro.

Inoltre, per contrastare la povertà educativa si punta anche a stanziare fondi ai comuni destinati a **potenziare i centri estivi diurni** (anche privati) destinati ad accogliere bambine e bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

03

PERMESSI DISABILI



Confermato anche per **maggio e giugno** l'aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex art. 33 della legge 104/1992) già previsto dal Decreto "Cura Italia" (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi $12+3+3 = 18$ giorni lavorativi di permesso.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI E DELLE ALTRE CATEGORIE PROTETTE –
OBBLIGHI DI ASSUNZIONE SOSPESI FINO AL 17 LUGLIO 2020

L'art. 76, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020), ha prorogato la sospensione degli "*adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68*", originariamente disposta fino al 18 maggio 2020 dall'art. 40 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 22 e 11 del 2020), convertito dalla legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020).

Di conseguenza, per tutti i datori di lavoro, **fino a venerdì 17 luglio 2020 sono sospesi gli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/99** - relativi ai disabili e ai soggetti appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 - **e i relativi adempimenti** ivi stabiliti dall'art. 7 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 2/2020).

A causa dell'emergenza Coronavirus – giova segnalarlo – le sedi dell'Ufficio per il collocamento mirato presenti in Emilia-Romagna restano a disposizione per qualsivoglia informazione solo tramite i consueti canali telefonici e telematici, pubblicati su: www.agenzialavoro.emr.it.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
ASSISTENZA DI PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ –
AUMENTATI, PER MAGGIO E GIUGNO 2020, I GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO
DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I 3 giorni mensili di permesso retribuito previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 a favore del lavoratore dipendente che assista una persona con handicap in situazione di gravità, sono incrementati di ulteriori 12 giornate complessive, usufruibili a maggio e giugno 2020 ^(*) (art. 73 del decreto-legge n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020).

Nell'arco del bimestre maggio-giugno 2020, pertanto, i lavoratori potranno fruire complessivamente di 18 giornate di permesso (3+3+12).

^(*) L'art. 24 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020) aveva già previsto la medesima integrazione delle giornate di permesso retribuito per il bimestre marzo-aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020).

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
INAIL – ISTRUZIONI OPERATIVE SUL RINVIO A SETTEMBRE 2020 DEI
VERSAMENTI SOSPESI E SULLA VALIDITÀ DEL DURC FINO AL PROSSIMO
15 GIUGNO

Il decreto-legge («rilancio») n. 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020), ha, tra l'altro, disposto:

- 1) il **rinvio a settembre 2020 della ripresa dei versamenti sospesi** ai sensi dei decreti-legge:
 - n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro con sede nella cd “zona rossa” – corrispondente a dieci comuni lombardi e a un comune veneto – nonché di quelli operanti su tutto il territorio nazionale nel settore turistico-alberghiero (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020);
 - n. 18 e n. 23 del 2020, in favore (a certe condizioni) di tutti i datori di lavoro ovunque operanti nell'ambito del territorio nazionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 24, 22, 21, 20, 19, 15 e 11 del 2020);
- 2) che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza nel periodo 31 gennaio-15 aprile 2020, conservano la loro efficacia fino al prossimo 15 giugno (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28/2020).

Di conseguenza, con l'acclusa circolare n. 23 del 27/05/2020 (i cui allegati sono disponibili ai link sotto riportati) – diramata 9 giorni dopo la n. 21/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28/2020), avente contenuti in gran parte analoghi alla più recente, ma aggiornati alla normativa efficace fino al 18 maggio scorso – l'INAIL ha fornito le istruzioni operative riguardanti le nuove disposizioni introdotte dal decreto «rilancio», vigenti dal 19 maggio 2020.

- *Allegato 1 alla circ. INAIL n. 23/2020*
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf>
- *Allegato 2 alla circ. INAIL n. 23/2020*
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg2-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf>

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 23

Roma, 27 maggio 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
 territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
 Magistrato della Corte dei conti delegato
 all'esercizio del controllo
 Organismo indipendente di valutazione
 della performance
 Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative.

Quadro normativo

- /// **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 2, 5, 8 e 10. Abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.
- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga di termini per l'adozione di decreti legislativi", articoli 37, 60, 61, 62, 68, 78 comma 2-*quinquiesdecies*, 103 e 108.
- /// **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23:** "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", articoli 5, 9, 10, 18, 21 e 37.

⚡ **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articoli 81, 126, 127 e 154.

⚡ **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti".

⚡ **Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11:** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva".

⚡ **Circolare dell'Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, n. 9/E:** "Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

⚡ **Circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020 n. 11. Istruzioni operative".

Premessa

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto agli articoli 126 e 127 il rinvio a settembre 2020 della ripresa dei pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'articolo 81 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha inoltre nuovamente modificato, con specifico riferimento al documento unico di regolarità contributiva, l'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, specificando che l'ulteriore proroga, disposta dalla legge di conversione, fino al 29 ottobre 2020 del periodo di validità degli atti indicati nella medesima norma, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 non si applica ai documenti unici di regolarità contributiva.

Acquisito il preventivo nulla-osta dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si forniscono pertanto le istruzioni operative riguardanti le nuove disposizioni in vigore dal 19 maggio 2020, riportate nell'allegato 1, nonché l'informativa relativa alla proroga del periodo di sospensione delle attività degli agenti della riscossione disposta dall'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il riepilogo della ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi è riportato nell'allegato 2, che annulla e sostituisce il prospetto allegato 5 alla circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

¹ Nota del 26 maggio 2020, prot. n. 29/0005466

A. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Gli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno stabilito che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020**, con riferimento alle seguenti sospensioni:

1. Sospensione² dei versamenti stabilita dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 rispettivamente, **per i mesi di aprile e/o di maggio 2020**, per i seguenti soggetti:
 - a) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
 - 1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta³;
 - 2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta⁴;
 - b) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019⁵;
 - c) Enti non commerciali⁶, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa⁷.

In merito ai parametri fiscali per l'individuazione dei suddetti beneficiari della sospensione e ai controlli previsti, si rinvia al paragrafo A) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

2. Sospensione⁸ stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020**, per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,

² Articolo 126, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

³ Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁴ Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁵ Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁶ Articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (TUIR).

⁷ Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁸ Articolo 126, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

3. Sospensione⁹ stabilita dall'articolo 61, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, per i seguenti soggetti indicati al comma 2 del medesimo articolo 61, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche indicate al punto b):

- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *nightclub*, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *skilift*;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge

⁹ Articolo 127, comma 1, lettera a), n. 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per l'individuazione dei beneficiari di cui alle lettere a) - s) attraverso i codici Ateco di classificazione delle attività economiche, si rinvia all'elenco non esaustivo di cui all'allegato 4 alla circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

4. Sospensione¹⁰ stabilita dal nuovo comma 5 dell'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei versamenti in scadenza **dal 2 marzo al 30 giugno 2020**.

In precedenza era prevista la sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020.

I soggetti in questione per effetto del prolungamento della sospensione fino al mese di giugno 2020 beneficiano anche della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020.

Gli stessi soggetti beneficiano, altresì, della sospensione delle rate mensili, in scadenza nel medesimo periodo dal 2 marzo al 30 giugno 2020, derivanti dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017.

Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**.

Per il riepilogo degli altri versamenti sospesi riguardanti i premi per l'assicurazione obbligatoria, si rinvia al paragrafo L), punto 3, della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

5. Sospensione¹¹ stabilita dall'articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei versamenti in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019.

In merito ai controlli previsti per il rispetto del requisito dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 si rinvia al paragrafo D) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

Per tutte le sospensioni in discorso, nel caso in cui i versamenti sospesi siano effettuati, anziché in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

¹⁰ Articolo 127, comma 1, lettera a), n. 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

¹¹ Articolo 127, comma 1, lettera b), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, il pagamento delle rate sospese delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017, aventi scadenza nei periodi di sospensione previsti, deve essere effettuato entro la scadenza del 16 settembre 2020, stabilita per la ripresa dei versamenti, pagando tutte le rate sospese in unica soluzione.

B. Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020

Si confermano i numeri di riferimento già descritti nella circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti, prevista al 16 settembre 2020:

- 1) **999186** per il pagamento in unica soluzione e **999187** per il pagamento rateale, per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
- 2) **999188** per il pagamento in unica soluzione e **999189** per il pagamento rateale, per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
- 3) **999184** per il pagamento in unica soluzione e **999185** per il pagamento rateale, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- 4) **999190** per il pagamento in unica soluzione e **999191** per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 5) **999192** per il pagamento in unica soluzione e **999193** per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- 6) **999194** per il pagamento in unica soluzione e **999195** per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- 7) **999196** per il pagamento in unica soluzione e **999197** per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

- 8) **999198** per il pagamento in unica soluzione e **999199** per il pagamento rateale, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Per le imprese del settore florovivaistico aventi diritto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti **dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020**, descritta al paragrafo F) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 al quale si fa integrale rinvio, e per le quali la ripresa dei versamenti rimane stabilita dall'articolo 78, comma 2-*quinqüesdecies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si confermano i numeri di riferimento **999200** per il pagamento in unica soluzione e **999201** per il pagamento rateale, da effettuarsi rispettivamente entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Entro la medesima data del 31 luglio 2020 devono essere versate in unica soluzione le rate sospese delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017.

C. Istruzioni per la ripresa degli adempimenti

La sospensione degli adempimenti riguarda i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per i suddetti soggetti, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019, era stata fissata entro il 31 maggio 2020 in base alle disposizioni emergenziali in vigore prima del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Di conseguenza con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 30 aprile 2020, protocollo 5641 e con la circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 è stato specificato che i suddetti adempimenti sospesi dovevano essere effettuati, rispettivamente tramite il servizio "Alpi online" e il servizio "Riduzione per prevenzione", dal 4 al 20 maggio 2020.

A seguito dell'apertura dei servizi nel periodo indicato, gli interessati hanno effettuato gli adempimenti richiesti, infatti sono pervenute 2.128 dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e 135 domande di riduzione del tasso medio per prevenzione.

A modifica, pertanto, delle istruzioni operative fornite in precedenza, **solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni**

e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione" saranno riaperti **dal 1° al 16 settembre 2020** (anziché dal 3 al 19 giugno 2020), in attuazione del nuovo comma 5 dell'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto per questi soggetti la ripresa degli adempimenti, oltre che dei versamenti, entro il 16 settembre 2020.

D. Servizio *online* per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti

Come già comunicato al paragrafo K) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21, si conferma che gli interessati dovranno comunicare all'Inail con l'apposito servizio *online* in corso di realizzazione di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti.

In particolare, per le sospensioni di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l'Agenzia delle entrate.

Si conferma, altresì, che per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.

Si anticipa inoltre che il servizio *online* dovrebbe essere rilasciato per metà giugno.

E. Documenti unici di regolarità contributiva. Nuovo testo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Come già anticipato con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 20 maggio 2020, protocollo 6419¹², l'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha nuovamente modificato la norma in discorso.

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*.

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78¹³, rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020.

¹² Su cui è stato acquisito l'assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo in uscita del 20 maggio 2020, n. 5262.

¹³ Disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, recante *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)* e 23 febbraio 2016, recante *Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)*, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n. 125 e 19 ottobre 2016, n. 245. Per quanto riguarda la disciplina del Durc online si rinvia alle circolari Inail 26 giugno 2015, n. 61 e 14 dicembre 2016, n. 48.

Al riguardo sono state fornite istruzioni con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 26 marzo 2020, protocollo 4250 e con la circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11¹⁴.

Pertanto, i documenti unici di regolarità contributiva che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva sostituito il testo del comma 2 dell'articolo 103 prevedendo che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...).*

L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha nuovamente modificato l'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo infine le parole *ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.*

Per effetto della modifica il testo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo è il seguente:

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

L'intervento normativo ha quindi chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, pertanto, restano ferme le istruzioni già fornite¹⁵.

A tale proposito si ricorda che attraverso la funzione "Consultazione" presente nel servizio, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non

¹⁴ Paragrafo H). Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online).

¹⁵ Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 26 marzo 2020, protocollo 4250, circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11 paragrafo H) e note della Direzione centrale rapporto assicurativo a uso interno del 3 aprile 2020, protocollo 4541 e del 6 aprile 2020, protocollo 4552.

possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, recante *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)*, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

F. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

L'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

La sospensione in discorso è stata descritta al paragrafo G) della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11, al quale si rinvia.

A seguito delle ultime modifiche, in sintesi, come indicato nel sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione¹⁶, al quale si rinvia:

1. i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sono sospesi, non più dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma **dall'8 marzo al 31 agosto 2020**¹⁷. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro **settembre 2020**. È differito al 31 agosto 2020 anche il termine "finale" di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
2. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, **di dieci rate, anche non consecutive**¹⁸, anziché delle cinque rate ordinariamente previste;
3. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, della definizione agevolata di cui all'articolo 3¹⁹ del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

¹⁶ <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/>

¹⁷ Articolo 154, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato l'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁸ Articolo 154, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha inserito il comma 2-ter all'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁹ L'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 richiamato dall'articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non riguarda la definizione agevolata dei carichi dei premi per l'assicurazione obbligatoria affidati agli agenti della riscossione, ma la *definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea*.

e di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate **entro il termine del 10 dicembre 2020**²⁰. Per espressa previsione normativa a tale ultimo termine non si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 14-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119²¹, quindi non sono previsti i cinque giorni di tolleranza;

4. relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle predette definizioni agevolate, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136²², possono essere accordate **nuove dilazioni** ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602²³.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 2

²⁰ Articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha sostituito il comma 3 dell'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

²¹ Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 14-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione: Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.*

²² Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 13, lettera a) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: *Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:*

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; (...).

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili e che ne costituiscono oggetto: (...)

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; (...).

²³ Articolo 154, comma 1, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha inserito il comma 3-*bis* all'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E DI ASSEGNO
ORDINARIO EROGATO DAL FIS –PRIME INDICAZIONI INPS

Le domande di Cigo e di assegno ordinario erogato dal FIS con causale “emergenza COVID-19” devono essere presentate, non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), ma **entro la fine del mese successivo a tale inizio** (art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 68 del d.l. «rilancio» 19/05/2020, n. 34^(*); CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020).

L’art. 68 del d.l. n. 34/2020 - giova evidenziarlo - ha inserito all’art. 19 del d.l. n. 18/2020:

- il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio 2020 il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 68, comma 1, lett. d);

^(*) **Art. 19 d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 68 del d.l. n. 34/2020**
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis.

omissis

- il comma 2-bis, con il quale si prevede una **penalizzazione per le istanze trasmesse oltre la fine del mese successivo l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa**: per tali domande il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della loro presentazione (art. 68, comma 1, lett. d).

Il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano **esclusivamente** i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo/FIS con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa compresi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 (messaggio INPS 26 maggio 2020, n. 2183). In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020, sarà illustrato dall'Istituto previdenziale con un'apposita circolare di prossima emanazione.

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI
INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI – ULTERIORI ISTRUZIONI INPS

I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020, n. 23 hanno introdotto alcune misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (da ultimo, si vedano CONFIMI ROMAGNA NEWS 28, 26 e 24 del 2020).

Di conseguenza l'INPS ha fornito le relative indicazioni con le circolari 12 marzo 2020, n. 37, 9 aprile 2020, n. 52 e 16 maggio 2020, n. 59 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28 e 21 del 2020).

La legge 24 aprile 2020 n. 27 - in vigore dal 30 aprile scorso, con cui è stato convertito, con modificazioni, il d.l. «cura Italia» n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020) - e il decreto-legge «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34 - efficace dal 19 maggio scorso e recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020) - hanno:

- previsto, tra l'altro, ulteriori interventi aventi a oggetto la sospensione dei versamenti contributivi;
- introdotto una proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei termini di ripresa dei versamenti sospesi.

Pertanto, dopo le circolari n. 52 e n. 59 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21 e 28 del 2020), con la n. 64 del 28 maggio 2020 sotto riportata, l'INPS ha illustrato le fattispecie di sospensione introdotte dai menzionati provvedimenti normativi e gli “adeguamenti” (conseguenti all'entrata in vigore del decreto «rilancio») alle istruzioni già emanate, comunque richiamate integralmente per tutti gli aspetti non oggetto degli aggiornamenti.

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi

Le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 hanno esteso la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – ad una platea di soggetti, annoverati, dalla lettera a) alla lettera r), nel medesimo comma 2 (cfr. la circolare n. 52/2020).

A seguito della conversione in legge del predetto decreto-legge n. 18/2020, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 61, eliminando il rinvio al citato articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 e prevedendo espressamente che, per i soggetti del successivo comma 2 del medesimo articolo, *“sono sospesi: [...] b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi*

previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020".

In sede di conversione è stato novellato, inoltre, il comma 2 dell'articolo 61 in trattazione. In particolare, è stato introdotto, specificatamente, alla lettera a) il riferimento alle *"imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator"*, già menzionate dal previgente decreto-legge n. 9/2020.

Si segnala altresì che sono stati previsti, ex novo, nell'alveo dei soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi in argomento, ulteriori destinatari – indicati nella lettera s) dell'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 61 – coincidenti, nello specifico, con gli *"esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite"*.

Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni normative di cui sopra, che hanno apportato le predette integrazioni nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 61, sono state ridenominate le lettere degli alinea componenti lo stesso. Pertanto, si riporta, di seguito, la medesima elencazione, come articolata nella sua nuova formulazione:

- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con riferimento alla sospensione dei termini, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali prevista per i soggetti di cui alla precedente elencazione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si rappresenta quanto segue, in applicazione del disposto di cui all'articolo 61, comma 4, del citato decreto-legge n. 18/2020, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo (cfr. al riguardo il paragrafo 2 della presente circolare).

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, dalle disposizioni del predetto comma 4, alla data del 31 maggio 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Al riguardo l'articolo 127, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge n. 34/2020, ha modificato le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 in trattazione, disponendo che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 61, vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi

Gli organismi sportivi (cfr. *“federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche”* di cui al sopracitato articolo

61, comma 2, lettera b), primo periodo) erano destinatari di una disposizione specifica contenuta nel comma 5 del predetto articolo 61, che aveva previsto un più lungo termine di sospensione, ossia dal 2 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. la circolare n. 52/2020).

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato – dalle medesime previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 – alla data del 30 giugno 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Il citato articolo 127 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 1, lett. a), n. 2), ha modificato il dettato dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., prevedendo, preliminarmente, l’estensione della sospensione contributiva in trattazione fino al 30 giugno 2020.

Conseguentemente, per effetto della novella normativa, gli organismi sportivi di cui sopra beneficiano della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (anziché dal 2 marzo al 31 maggio 2020).

Si evidenzia, inoltre, sempre in relazione ai predetti soggetti, che la medesima disposizione contenuta nel citato articolo 127 ha previsto, anche, la proroga della ripresa degli adempimenti sospesi che *“sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”*. Nel dettaglio, gli adempimenti e versamenti contributivi sospesi verranno, quindi, effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 (e fino al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati;

- i committenti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

Si sottolinea che, per espressa previsione normativa, nelle fattispecie in esame, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Infine si rammenta, che entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

4. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020

L'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, ha previsto che: *"I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. [...] I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"*.

Per le imprese del settore florovivaistico, per la cui individuazione si rinvia a quanto specificato nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, il combinato disposto degli articoli 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/20, introduce la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) al 15 luglio 2020 compreso.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.

La ripresa degli adempimenti e dei versamenti è fissata entro il 31 luglio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione, senza applicazioni di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2020.

Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

Per espressa previsione normativa non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si rammenta infine che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

5. Modalità di sospensione

5.1 Aziende con dipendenti

In considerazione di quanto sopra esposto, in relazione alle fattispecie di sospensione dei termini introdotte dalle disposizioni citate, con la presente circolare si intendono richiamate integralmente le disposizioni amministrative emanate dall'Istituto, da ultimo con le circolari n. 52/2020 e n. 59/2020.

In particolare, si rammenta che sono stati previsti, ex novo, nell'alveo dei soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi in argomento, ulteriori destinatari – indicati nella lettera s) dell'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 61 (cfr. il paragrafo 1 della presente circolare) – coincidenti, nello specifico, con gli *“esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”*.

Alle posizioni contributive così individuate sarà attribuito il codice di autorizzazione **“7L”**, avente il significato di *“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”*.

Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito per gli ulteriori destinatari a cura della Direzione generale.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso **“N967”**, avente il significato di

“Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza aver indicato il codice di sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni all’invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

Inoltre, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione **“7S”**, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.

Per i periodi di paga **di aprile 2020 e maggio 2020**, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione **“N973”**, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.

Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

5.1.2 Quote a carico dei lavoratori

Con riferimento alle quote a carico del lavoratore, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, *“in considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l’imponenza dell’emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l’Unione europea e da questa autorizzato”*, ha affermato che la sospensione contributiva debba essere riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

Pertanto, al fine di favorire la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle varie norme emergenziali, disciplinate dall'Istituto con le circolari n. 37/2020, n. 52/2020 e n. 59/2020, comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti (16 settembre 2020) in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Nella sospensione deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell'inizio dell'emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020, articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e articolo 18, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 23/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento già notificato.

5.2 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Ad integrazione delle specifiche già fornite con circolare n. 59 del 16 maggio 2020, si forniscono le seguenti indicazioni relative alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020.

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inseriti nella platea dei destinatari della sospensione contributiva di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dalla legge di conversione n. 27/2020, ed "esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite", nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione (compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020) dovranno riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25, avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n. 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020". Le aziende committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare alla modifica dei flussi Uniemens.

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, interessati alla sospensione di cui all'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche - sono sospesi gli adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020).

Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 26, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020".

Per i soggetti di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (imprese del settore florovivaistico) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 31, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020" (compensi erogati nei mesi di aprile e maggio 2020).

5.3 Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione introdotta dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge n. 18/2020, concerne i flussi della denuncia di manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l'avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 51/2020), è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.

Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019 (scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020).

I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione "DOMANDE TELEMATICHE" del Cassetto previdenziale.

Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà attribuito il codice autorizzazione "7S", che assume il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies".

Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020 si rende noto infine, ai contribuenti che intendono avvalersi della sospensione dei versamenti ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di imposta dell'anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020) che nel cassetto previdenziale è disponibile l'istanza telematica da trasmettere all'Istituto.

5.4 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Considerati i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali cui sono tenuti i contribuenti in esame, la sospensione introdotta dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, non produce alcun effetto sui versamenti della contribuzione corrente. La sospensione può essere richiesta, tuttavia, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto per la quale è necessario presentare l'istanza che avrà effetti per la sola sospensione delle rate.

Analoga richiesta deve essere presentata dai contribuenti che intendono avvalersi per i versamenti rateali della sospensione, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di imposta dell'anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020).

Rimane ferma, in entrambi i casi, la ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, come precisato al precedente paragrafo 4. Le istanze sono disponibili nel Cassetto previdenziale.

6. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020

L'articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, ha previsto, nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi dovevano essere effettuati, in applicazione del citato articolo 5, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il sopra richiamato decreto-legge n. 9/2020, come anticipato in premessa, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 27/2020, che ne ha fatti salvi, tuttavia, gli effetti prodotti.

A tal riguardo, si rappresenta che l'articolo 126, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 ha integrato il dettato dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 27/2020, aggiungendo il seguente periodo *"Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"*.

Ne consegue che, per effetto della novella normativa, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

7. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii.

L'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. ha stabilito in relazione ai *“soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”* con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Il termine per la ripresa dei versamenti sospesi era stato fissato, dalla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 62 del medesimo decreto-legge, alla data del 31 maggio 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

A tal proposito, l'articolo 127, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 34/2020 ha modificato, altresì, il citato comma 5 dell'articolo 62, disponendo che i versamenti sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi), con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

In considerazione di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

8. Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020 e ss.mm.ii.

L'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 ha previsto, ai commi 1 e 2, che: *“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta”* siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 dispongono, analogamente, che: *“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta”*, vengano

sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, infine, sono sospesi, analogamente, i versamenti, per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020, anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso la relativa attività in data successiva al 31 marzo 2019 e, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Il termine per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del sopra declinato articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 (versamenti contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020) era stato fissato – dalle previsioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 18 – alla data del 30 giugno 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

In ordine al disposto dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, si precisa che le disposizioni contenute nel dettato dell'articolo 126 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 1, hanno introdotto, anche in reazione ai predetti versamenti contributivi sospesi, una proroga della ripresa dei pagamenti.

Nello specifico, l'articolo 126, comma 1, ha disposto che i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Pertanto, anche nella fattispecie in trattazione, la ripresa dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

Le istruzioni per l'effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa in applicazione delle norme richiamate nella presente circolare saranno fornite con successivo messaggio.

Infine, si rammenta che, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (articolo 154 del decreto-legge n. 34/2020). Attività di formazione degli avvisi di addebito e di notifica delle diffide di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983

L'articolo 154 del decreto-legge n. 34/2020, ha introdotto una serie di modifiche all'articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, in relazione alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Il comma 1, lett. a), ha differito dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione, statuendo che sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Lo stesso articolo, al comma 1, lett. b), ha stabilito che, in relazione ai piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste di dilazione presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti della decadenza dalla rateazione di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché di cinque.

La lett. c) del comma 1 dell'articolo 154 ha interamente sostituito il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, disponendo che il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, in relazione alla "definizione agevolata" (c.d. rottamazione ter) e al "saldo e stralcio" (di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), non determina l'inefficacia delle stesse misure agevolative se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119/2018.

In relazione agli stessi istituti, la lett. d) del comma 1 dell'articolo 154 in esame ha inserito all'articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020 il comma 3-bis, che stabilisce, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119/2018, la possibilità di accordare nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 anche per i debiti per i quali alla data del 31 dicembre 2019 si sia determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate per mancato pagamento di quanto dovuto.

Inoltre, resta sospesa fino alla data del 31 agosto 2020 l'emissione degli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010. Tuttavia, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità di procedere comunque al trasferimento dei crediti contributivi all'agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali.

Resta fermo che la sospensione dell'emissione degli avvisi di addebito dovrà essere temperata con il rispetto dei termini di prescrizione al fine di escludere ogni pregiudizio nel

recupero dei crediti dell'Istituto, tenuto conto anche di quanto precisato al successivo paragrafo 10. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Restano altresì sospese fino alla data del 31 agosto 2020 le attività di notifica delle diffide di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. Tuttavia, la previsione della sospensione dovrà operare avuto riguardo al rispetto dei termini di prescrizione, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione all'esito della quale la Struttura territoriale è chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica della diffida. In tal caso, dovrà essere effettuata specifica segnalazione alla casella istituzionale supporto.gilda@inps.it inserendo in oggetto "richiesta sblocco notifica diffide".

10. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) e attività di formazione degli avvisi di addebito

L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato "*Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*", dispone, al comma 2, che: "*I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*".

La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell'Istituto è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.

Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione.

Se l'atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23 febbraio 2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo e per esso opererà, per effetto della sospensione, l'allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l'atto interruttivo è compiuto successivamente al 23 febbraio 2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell'atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020.

Ove, invece, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020), l'inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l'effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025). Resta fermo l'effetto del compimento di validi atti di interruzione della prescrizione compiuti durante tale periodo.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l'atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta ad ottenere l'esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall'Istituto e ritenuti idonei ai fini dell'interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall'Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta.

La previsione normativa è pertanto destinata a produrre effetti che si esauriranno solo al compimento di un quinquennio dalla data del 30 giugno 2020 quando l'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020) sarà divenuto irrilevante ai fini di qualsivoglia computo.

11. Istruzioni contabili (OMISSIS)

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**

FINO AL 17 AGOSTO 2020: 1) PRECLUSO AVVIARE LE PROCEDURE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E SOSPENSIONE DI QUELLE PENDENTI; 2) VIETATI I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E SOSPENSE LE PROCEDURE IN CORSO PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

A decorrere dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) **è precluso**, e non più fino a domenica 17 maggio scorso - ai sensi dell'art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente fino al 18 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020, pag. 24), ma **fino al 17 agosto 2020** (art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente dal - martedì - 19 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 80, comma 1, lettera a) del decreto-legge «rilancio» n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020); **nel medesimo periodo, 17 marzo-17 agosto 2020, sono sospese le procedure pendenti avviate dal 24 febbraio 2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto (art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente dal - martedì - 19 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 80, comma 1, lettera a) del decreto-legge «rilancio» n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020).

Inoltre, **dal 19 maggio al 17 agosto 2020** (come avvenuto dal 17 marzo al 17 maggio 2020, ex art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente fino al 18 maggio scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020, pag. 24):

- **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti individuali** (*“recedere dal contratto”*) per giustificato motivo oggettivo - determinati quindi da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa -, ex art. 3 della legge n. 604/1966;
- **sono sospese le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso** di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 (CONFIMI RAVENNA NEWS 17/2013), ovvero quelle che un datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è tenuto ad avviare con un'apposita comunicazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e, per conoscenza, alla persona interessata, assunta entro il 6 marzo 2015. Tali procedure, infatti, non si devono avviare per i lavoratori occupati con decorrenza dal 7 marzo 2015, giorno in è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (uno dei provvedimenti rientranti nel cd Jobs Act - CONFIMI RAVENNA NEWS 5/2015).

Infine, ex art. 46, comma 1 bis – introdotto, a decorrere dal 19 maggio scorso, dall'art. 80, comma 1, lettera b) del decreto «rilancio» n. 34/2020 – del d.l. 18/2020, **il datore di lavoro che dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso, purché faccia contestualmente richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19”** (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), a partire dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento stesso. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro

OGGETTO: **DECRETI «RILANCIO» E «CURA ITALIA»**
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – MODIFICHE TEMPORANEE PER
PROROGHE E RINNOVI

In conseguenza del succedersi di numerosi provvedimenti collegati alla pandemia da COVID-19, nello spazio di 20 giorni - dal 30 aprile al 19 maggio 2020 - la disciplina in materia di proroghe e rinnovi ^(*) dei contratti a tempo determinato, di cui al d.lgs. 81/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16, 17 e 23 del 2018; CONFIMI RAVENNA NEWS 14 e 15 del 2015), ha subito due significative modifiche, ancorché di durata temporanea.

In particolare:

- A)** l'art. 19-bis del d.l. (decreto «cura Italia») 18/2020, inserito in occasione della sua conversione dalla legge 27/2020, in vigore dal 30 aprile scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), ha disposto che, **in deroga** alle previsioni di cui agli art. 20, comma 1, lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2015, **durante il periodo interessato dal ricorso agli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19”** (a oggi, pertanto, al massimo fino al 31 ottobre 2020 - da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020):
- è consentito prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Poiché il legislatore ha utilizzato espressamente i termini “proroga” e “rinnovo” ne deriva (a parere di chi scrive, ché il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla data di chiusura del presente Notiziario, non ha ancora diramato alcun chiarimento in merito) che **il lavoratore deve essere occupato/deve essere già stato occupato presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo determinato**. Continua invece a essere vietata l'instaurazione di un (nuovo) rapporto a tempo determinato con una persona che non abbia già avuto un contratto a termine con lo stesso datore di lavoro, tranne il caso in cui venga assunta per svolgere mansioni diverse da quelle dei lavoratori interessati dal ricorso all'ammortizzatore sociale (d.lgs. n. 81/2015, art. 20);
 - in caso di rinnovo è lecito non osservare gli intervalli minimi ^(**) (cd “stop and go”) tra la scadenza del primo e l'inizio del secondo contratto;
- B)** l'art. 93 del decreto-legge («rilancio») 19/05/2020, 34, vigente dal 19 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 e 29 del 2020) ha invece previsto che, in deroga all'art. 21 del d.lgs. 81/2015, “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è possibile **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro**

^(*) La “proroga” consiste nel prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale. Con “rinnovo” si intende, invece, la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine dopo la scadenza di quello precedente.

^(**) Qualora la durata complessiva del rapporto cessato sia fino a sei mesi, l'intervallo è pari a dieci giorni di calendario; qualora, invece, la durata complessiva del rapporto cessato sia superiore a sei mesi, l'intervallo è pari a venti giorni di calendario (art. 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2015).

subordinato a tempo determinato **in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni** (le cd causali, introdotte dal decreto-legge «dignità» 12/07/18, n. 87 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 16, 17 e 23 del 2018) di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, ovvero: esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Giova sottolineare che:

- la disposizione derogatoria è applicabile **solo** ai contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio scorso, e questo porta a ritenere che proroga e rinnovo (che non necessitano di condizioni/causali) sono leciti solo tra Parti – azienda e dipendente – che in tale data avevano in corso un rapporto di lavoro;
- a seguito della proroga o del rinnovo, **la durata del contratto a termine non potrà comunque eccedere il giorno (domenica) 30 agosto 2020** (“precisazione” presente nel documento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 maggio 2020, pubblicato in un'altra parte di questo Notiziario).

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
PAGAMENTO ANTICIPATO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – PROTOCOLLO
TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E POSTE ITALIANE

Di seguito pubblichiamo il Protocollo del 19 maggio 2020 con cui Regione Emilia-Romagna e POSTE ITALIANE S.p.A. si prefiggono l'obiettivo di consentire ai clienti della Società, con accredito dello stipendio sul conto corrente BancoPosta ovvero su carta prepagata Postepay Evolution, di poter accedere «allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale».

* * *

Roma, 19 maggio 2020

OGGETTO: Protocollo Poste Italiane Regione Emilia Romagna

Spett.le Amministrazione,

facendo seguito alle interlocuzioni intercorse di seguito riportiamo la proposta di

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

POSTE ITALIANE S.p.A., anche nell'interesse del Patrimonio Bancoposta, con sede in Roma, Viale Europa 190 - 00144, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585; Partita I.V.A. 01114601006, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v. rappresentata dal Dott. Giuseppe Lasco, in qualità di Condirettore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito, per brevità, denominata anche "**Poste**").

E

Regione Emilia Romagna (di seguito, per brevità, denominata anche "**Regione**"), con Sede in Viale Aldo Moro 52 – 40127 Bologna, Codice Fiscale C.F. 80062590379, rappresentata dal Dott. Vincenzo Colla in qualità di Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione.

PREMESSO

- 1) a seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 come rappresentata dalla vigente normativa emergenziale di cui, da ultimo, al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) convertito con s.m.i nella legge n. 27/20, Poste ha sottoscritto con BNL

- Finance S.p.A. un accordo per l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale;
- 2) in particolare il predetto accordo consente ai clienti titolari di conto corrente Bancoposta e/o di carta prepagata Postepay Evolution con accredito dello stipendio sui predetti strumenti di conto corrente e carta Postepay, di poter accedere anche all'anticipazione degli strumenti di integrazione salariale tra cui la CIG in deroga gestita dalla Regione;
 - 3) la Regione, al fine di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche in considerazione del disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenza del protrarsi dell'emergenza Covid-19, intende facilitare l'accesso degli stessi allo strumento di agevolazione offerto da Poste;
 - 4) al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai propri clienti titolari di conto corrente e/o di carta prepagata Postepay con accredito dello stipendio, Poste ha necessità di accedere alle informazioni necessarie per verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD), con quelli dei propri clienti;
 - 5) le parti quindi intendono con il presente atto porre in essere tutte le azioni di rispettiva competenza finalizzate a consentire l'accesso sia digitale che fisico a tale strumento di agevolazione in favore dei cittadini su tutto il territorio regionale che abbiano i requisiti sopra indicati;

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito il "**Protocollo**") ed hanno valore di patto.

Art. 2 – Oggetto e aree di collaborazione

2.1 Con la sottoscrizione del Protocollo le Parti intendono porre in essere quanto possibile al fine di consentire ai clienti di Poste, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente

BancoPosta ovvero su carta prepagata Postepay Evolution di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale offerto da Poste e di cui alla premessa 1.

2.2 Ai fini di cui sopra, la Regione garantirà l'accesso alle informazioni necessarie, mettendo a disposizione l'elenco dei datori di lavoro autorizzati comprensivo dei corrispettivi codici fiscali coperti da tutte le disposizioni nazionali afferenti relative alla CIG in deroga per emergenza Covid-19. Tali informazioni saranno rese disponibili attraverso pubblicazione del suddetto elenco sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna.

2.3 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra Parte.

2.4 Le Parti potranno individuare ulteriori aree di collaborazione in relazione a specifiche esigenze.

Art. 3 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicata dall'altra Parte in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle attività cui è finalizzato il Protocollo.

Art. 4 - Durata e Recesso

4.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga scritta tra le Parti.

4.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo - parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, senza oneri e spese o corrispettivi - dandone comunicazione scritta all'altra Parte, agli

indirizzi di cui al successivo art. 7, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano più le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione.

Art. 5 - Modifiche

5.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 6 - Comunicati al Pubblico

6.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo al Protocollo se non con il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 7 - Comunicazioni

7.1 Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite PEC, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

Per Poste Alla c.a. Dott. Giuseppe Lasco Condirettore Generale E-mail: giuseppe.lasco@posteitaliane.it PEC: poste@pec.posteitaliane.it Tel 06/59589001	Per REGIONE Alla c.a Dott. Vincenzo Colla e-mail: SviluppoLavoro@regione.emilia-romagna.it PEC : SviluppoLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it Tel: 051-5276434
---	---

Art. 8 - Rapporti tra le Parti

8.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.

8.2 E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente

9.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

9.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 10-Condotte etiche

10.1 Le Parti, improntano i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza nel rispetto della normativa vigente a ciascuna applicabile.

10.2 In particolare Poste, nei propri rapporti, si attiene a principi di onestà, correttezza, buona fede, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza nonché al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2001.

10.3 , Poste non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione ed è impegnata a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Poste, in tale contesto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, di un Codice Etico e di una "Politica integrata del Gruppo Poste Italiane", documenti disponibili sul www.posteitaliane.it.

Art. 11 - Clausole finali

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

* * * *

Se la presente proposta rispecchia fedelmente quanto concordato, Vi invitiamo a trasmetterci, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, stesso mezzo, copia della stessa integralmente riportata su vostra carta intestata, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di accettazione da un Vs. rappresentante munito di adeguati poteri.

Con i nostri migliori saluti.

Poste Italiane S.p.A.

Giuseppe Lasco
Condirettore Generale



Firmato digitalmente da LASCO
GIUSEPPE
C=IT
O=POSTE ITALIANE S.P.A.

Regione Emilia Romagna

Assessore Vincenzo Colla
Sviluppo Economico e Green Economy Lavoro, Formazione.



OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
CIGD IN EMILIA-ROMAGNA: RISPOSTE AGGIORNATE DELLA REGIONE ALLE
DOMANDE PIÙ FREQUENTI (IMPORTANTE QUELLA SUL COMPUTO DEL
PERIODO DI RICORSO ALL'AMMORTIZZATORE SOCIALE)

Circa l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25 e 29 del 2020), qui sotto riportiamo le risposte della Regione Emilia-Romagna alle domande più frequenti alla stessa pervenute, aggiornate ai contenuti del decreto-legge «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020).

Rispetto a quelle pubblicate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17 del 3 aprile 2020, considerata la sua importanza, segnaliamo la risposta n. 8 della sezione “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”: a differenza di quanto stabilito dall'INPS per il computo delle settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria ^(*), **il periodo massimo di accesso alla Cigd è pari a 91 giorni di calendario** (equivalenti a 13 settimane), **indipendentemente però dalla sua effettiva fruizione.**

Il periodo autorizzato, pertanto, si considera interamente esaurito/consumato anche qualora il datore di lavoro ne abbia utilizzate solo alcune delle 13 settimane o, addirittura, nessuna: al loro termine **non sarà quindi possibile presentare una nuova domanda per accedere a quelle residuali, non effettivamente fruite.**

* * *

^(*) Con messaggio n. 2101 del 21/05/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), l'INPS ha confermato il criterio di computo “flessibile” introdotto con circolare n. 58/2009 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2009), in base al quale vanno **escluse dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati**. In concreto, a consuntivo dell'ammortizzatore richiesto, il datore di lavoro deve calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente goduti; da tale somma si risale al numero delle giornate/delle settimane ancora da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.

FAQ CIG IN DEROGA – COVID-19

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1	Uno studio professionale può richiedere la CIG in Deroga se ha due dipendenti? La norma prevede tutti i datori di lavoro e quindi anche i datori non imprenditori, a condizione che non possano fruire in concreto degli ammortizzatori di cui al Dlgs n. 148/2015 o che ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti o degli altri ammortizzatori con causale COVID-19.
2	Un'azienda del commercio che occupa più di 50 dipendenti e che accede solo alla CIGS e non all'intervento ordinario di cassa integrazione, può chiedere la CIG in Deroga? La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 chiarisce che le aziende che appartengono a settori per cui è prevista la CIGS ma non possono accedere alla CIG ordinaria possono ricorrere alla CIG in Deroga.
3	Un'azienda fallita può presentare domanda di CIG in deroga? La circolare del Ministero del lavoro n. 8 dell'8/4/2020 chiarisce che la CIG in deroga di cui all'art. 22 del DL 18/2020 può essere riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti da aziende fallite, benché sospesi.
4	Nel caso un'azienda artigiana risulti non regolare con i pagamenti con il FSBA e non sia in grado al momento di regolarizzare la posizione perché possa essere erogata la prestazione FSBA ai lavoratori, considerata la chiusura dell'attività dovuta a Covid19, è possibile ricorrere alla CIG in Deroga? La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede "Il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva che l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo". La domanda va presentata direttamente al Fondo.
5	Se un datore di lavoro ha un organico da 6 a 15 dipendenti ed iscrizione al FIS, può fare domanda per accedere alla cassa integrazione in Deroga? La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che i datori di lavoro che hanno diritto all'assegno ordinario garantito dal FIS dovranno richiedere le prestazioni con causale "COVID-19 NAZIONALE" e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Sono fatte salve le domande di CIG in Deroga presentate dai datori lavori iscritte al FIS dai 6 ai 15 dipendenti presentate ai sensi dell'art. 17 del DL 17/2020, come indicato dal messaggio INPS 1478 del 2 aprile 2020.
6	Un datore di lavoro con lavoratori intermittenti può fare domanda CIGD? L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna è in attesa di una comunicazione formale da parte di INPS in merito alle corrette procedure per l'accesso agli AA.SS. dei lavoratori intermittenti. Si chiede quindi ai datori di lavoro che sono in fase di invio dei modelli SR41 all'INPS per i lavoratori intermittenti, sia per la CIG in deroga che per l'Assegno Ordinario e la CIGO di attendere tale indicazione per ogni ulteriore passaggio.
7	Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) è compatibile l'indennità prevista dall'art.30 DL 18/20 con la richiesta di CIG in Deroga da parte del datore di lavoro ex art.22 DL 18/20? Sì, le due misure sono compatibili tra loro.

8	Prima di poter presentare domanda, occorre esaurire tutte le ferie/permessi o altri strumenti di flessibilità?
	La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che, come già chiarito con messaggio n. 3777/2019, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l'accoglimento della domanda.
9	La CIG in Deroga riguarda anche i dirigenti?
	No, i dirigenti sono esclusi dal beneficio della CIG in Deroga.
10	È possibile richiedere CIG in Deroga per i lavoratori assunti in Italia, ma distaccati all'estero?
	La circolare n. 8/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che sia possibile concedere CIG in deroga solo ad Unità Produttive site nella Regione. Per ottenere la prestazione le aziende devono quindi far rientrare il personale in Italia ed associarlo alla matricola principale, individuando l'unità produttiva dislocata sul territorio regionale.
11	È possibile presentare domanda di CIG in Deroga per i lavoratori a domicilio?
	Sì, il lavoro a domicilio rientra tra le tipologie di contratti di lavoro subordinato (messaggio INPS 1908/2010).
12	Un lavoratore che non sta lavorando perché la propria azienda ha chiuso, può richiedere la cassa integrazione in deroga?
	Ogni tipo di domanda di cassa integrazione compresa la deroga, deve essere presentata dal datore di lavoro.
13	Un lavoratore autonomo/co.co.co/partita IVA/Agente di commercio/ecc. può richiedere la cassa integrazione in deroga?
	La CIG in Deroga è riservata ai lavoratori dipendenti. Il Governo ha emanato il DL 18 del 17/3/2020 che ha previsto misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi da richiedere direttamente all'INPS.
14	In presenza di un contratto a tempo determinato in scadenza che si intende prorogare, si può richiedere la CIG in Deroga art. 22 DL 18/2020 per il periodo successivo alla proroga?
	La cassa integrazione in deroga va richiesta per il lavoratore a tempo determinato per tutta la durata del contratto compresi i rinnovi e le proroghe del contratto stesso. Anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato, il lavoratore conserva il beneficio dell'ammortizzatore.
15	I lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione della CISOA possono accedere alla cassa integrazione in deroga?
	No, la circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o "per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori" di cui all'art. 8 della legge 8/8/1972 n. 457. La sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto rientra a pieno titolo nell'ultima tipologia.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda entro quando va presentata?

- 1 Tutte le informazioni sui criteri, modalità, termini di presentazione e modulistica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina: www.agenzialavoro.emr.it

È necessario compilare una domanda CIG in Deroga per ciascun periodo ex art. 17 e ex. art. 22? Oppure è possibile presentare domanda per un periodo unico?

- 2 Dal 6 aprile 2020 è possibile presentare ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 una domanda di CIG in Deroga per un periodo complessivo di 13 settimane anche con un'unica domanda.
Il periodo delle 13 settimane con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi autorizzati a valere sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 (fino al 22 marzo 2020) e sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Qual è il sistema informativo che deve essere usato per inviare le domande di CIG in Deroga?

- 1 Per inviare le domande il datore di lavoro o il soggetto da esso abilitato, deve essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico "SARE". Se Le informazioni su come "accreditarci" a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>. Una volta ottenute le credenziali, nella piattaforma del SARE troverà la funzionalità che le consentirà di compilare ed inviare le domande di CIG in Deroga.

Se un'azienda ha l'accentramento per l'invio delle comunicazioni obbligatorie può fare domanda di CIG in Deroga con i sistemi in uso in altre Regioni?

- 2 Per inviare le domande di CIG in Deroga per sedi operative in questa regione occorre essere "accreditati" al sistema informatico "SARE". Le informazioni su come "accreditarci" a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>. Per quanti riguarda l'invio delle CO, si potrà invece continuare ad utilizzare il sistema attualmente in uso come previsto dall'accentramento.

Qual è la documentazione da inviare ai fini della presentazione della domanda di CIG in deroga?

- 3 Ai fini della ricevibilità della domanda, è necessario allegare la seguente documentazione all'interno del sistema SARE:
- Il Verbale d'accordo sindacale (solo per le aziende con più di 5 dipendenti);
 - La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (disponibile nella pagina web: <https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/presentazione-delle-domande/dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notoriet>) congiuntamente ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato
 - La domanda, stampata esclusivamente dal SARE dopo la compilazione, in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato, da inviare attraverso il sistema SARE con le modalità precisate nella sezione FAQ sistema informativo SARE.

Come si capisce quale modulo utilizzare per compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio corrispondente alla tipologia del datore di lavoro?

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere compilata sul modello predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro, coerentemente con il tipo datore di lavoro valorizzato nella sezione SARE come segue:

- 4
- Campo tipo datore di lavoro non valorizzato (campo vuoto): modello A;
 - Campo tipo datore di lavoro valorizzato con "Agenzia di somministrazione": modello B;
 - Campo tipo datore di lavoro valorizzato con "Dipendenti con contratto di lavoro intermittente": modello C;
 - Campo tipo datore di lavoro valorizzato con "Azienda agricola": modello D;

I modelli sono reperibili alla seguente pagina web del sito dell'Agenzia: <https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/presentazione-delle-domande/dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notorieta>

Una ditta che ha sia lavoratori a tempo indeterminato che intermittenti, deve utilizzare per la domanda il modulo A, il modulo C o entrambi?

- 5
- Qualora venga presentata una domanda per i propri dipendenti, compresi gli intermittenti, ovvero per i soli lavoratori intermittenti, deve essere allegato unicamente il modulo C e deve essere selezionata alla voce "Tipo datore di lavoro" la voce "(INTE) Dipendenti con contratto di lavoro intermittente". Tale voce infatti, indica un datore di lavoro che ha dipendenti con contratto di lavoro intermittente e che può avere anche lavoratori con un contratto a tempo indeterminato.

Come si deve procedere, in presenza di domanda di CIG in Deroga già presenta, per quei lavoratori assunti dal 24/02/2020 sino al 17/03/2020 per i quali l'art. 41 del DL 23/2020 ha esteso l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga?

- 6
- Il datore di lavoro dovrà presentare una nuova domanda di CIG in Deroga ex art. 22 del D.L. 18/2020 per i soli lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020.

Se è stata presentata domanda di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 per il periodo massimo di 4 settimane, può essere presentata un'ulteriore domanda ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 per il periodo massimo previsto da questo di 13 settimane?

- 7
- No, possono essere richieste con le due domande complessivamente 13 settimane a prescindere poi dall'effettivo utilizzo della CIG in Deroga richiesta.
- Se quindi nella domanda presentata ai sensi dell'art.17 del DL 9/2020 sono state indicate 4 settimane, si potranno richiedere nella domanda successiva ex art. 22 DL 18/2020 solamente le restanti 9 settimane.

Qual è il periodo massimo richiedibile di CIG in Deroga in Emilia-Romagna?

Il periodo massimo di Cassa Integrazione in Deroga che può essere richiesto all'Agenzia regionale per il lavoro favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna è attualmente 13 settimane. Tale periodo è determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020, sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020. Si precisa che possono essere richieste, anche con più domande successive, un massimo di 13 settimane a prescindere poi dall'effettivo utilizzo della CIG in Deroga richiesta. Tale periodo deve essere calcolato contando 91 giorni di calendario (equivalenti a 13 settimane) a partire dal primo giorno di sospensione.

Esempio 1 - Azienda che vuole richiedere il periodo massimo all'interno della medesima domanda

Primo giorno di sospensione: 23/02/2020. Può essere richiesta CIG in Deroga fino al 23/05/2020 (per un totale di 91 giorni).

8 Esempio 2 – Azienda che vuole richiedere il periodo massimo come somma di due diverse domande

Prima domanda: 23/02/2020 – 22/03/2020 (per un totale di 29 giorni).

Con la seconda domanda potranno essere richiesti i giorni residui rispetto al limite massimo dei 91 giorni: $91 - 29 = 62$ giorni. Di conseguenza, la seconda domanda potrebbe ad esempio essere presentata per il seguente periodo: 30/03/2020 – 30/05/2020 (62 giorni).

Esempio 3 – Azienda che vuole presentare più domande successive (anche per periodi non consecutivi), fino al raggiungimento del limite massimo di 91 giorni.

Prima domanda: 24/02/2020 – 29/02/2020 (6 giorni);

Seconda domanda: 02/03/2020 – 27/03/2020 (26 giorni);

Terza domanda: 01/04/2020 – 11/04/2020 (11 giorni).

Potranno essere presentate altre domande sino al raggiungimento dei 91 giorni massimi previsti, derivanti dalla somma di tutte le singole domande (in questo esempio l'azienda potrà richiedere altri 48 giorni).

È possibile fare domanda di Cassa Integrazione in Deroga ex art. 22 DL 18/2020 dal momento della sospensione e fino al 31/08 e, in fase di consuntivo, richiedere all'interno di tale forbice temporale un massimo di 13 settimane?

9

No, possono essere richieste massimo 13 settimane complessive per ciascuna domanda, a prescindere dell'effettivo utilizzo. Qualora sia necessario attivare la CIG in Deroga per periodi non continuativi, si potranno tuttavia presentare più domande successive, a condizione di non avere già esaurito le 13 settimane massime richiedibili. Ad esempio, potranno essere chieste 6 settimane dal 13/04 al 24/05 e, con domanda successiva, le restanti 7 settimane dal 13/07 al 30/08. Invece, qualora si chiedano direttamente 13 settimane a partire dal 13/04, la Cassa integrazione in deroga terminerà il 12/07 e non potranno essere presentate ulteriori domande.

Nel caso di autorizzazione di CIG in Deroga per 13 settimane è possibile chiedere una ulteriore proroga?

10

Sì, il DL 34 del 19/5/2020 prevede che esaurite le 13 settimane il datore di lavoro può richiedere ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed al termine di queste altre 4 settimane per i mesi di settembre e ottobre. **La domanda andrà presentata direttamente all'INPS secondo le modalità e la piattaforma che l'Istituto stesso indicherà nelle proprie circolari attuative.**

Un'azienda che ha due posizioni INPS deve presentare una sola domanda?	
11	Se i lavoratori della stessa sede sono associati a due o più matricole diverse deve fare due domande di CIG in Deroga, una per ogni matricola.
Come devono essere calcolate le giornate e le ore per i lavoratori intermittenti?	
12	Per il calcolo della CIG in Deroga per i lavoratori intermittenti il datore di lavoro deve dichiarare sia la media delle giornate lavorate negli ultimi dodici mesi sia la media delle ore nello stesso periodo.
Quali sono le modalità di calcolo delle ore integrabili con CIG in Deroga per i lavoratori a domicilio?	
13	Le modalità di calcolo delle ore per la richiesta di CIG in Deroga per i lavoratori a domicilio sono quelle riportate nel messaggio INPS 1908/2010.
In caso di subentro in un appalto successivamente al 23 febbraio e quindi con data di assunzione dei lavoratori occupati in quell'appalto successiva a tale data, quale data deve essere indicata?	
14	La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che per quei lavoratori che passino alle dipendenze dell'impresa subentrante all'appalto, si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il datore di lavoro precedente.
Nel prospetto per la CIG in Deroga, per i somministrati se non sono state effettuate chiamate nel periodo di CIG, cosa bisogna inserire? A zero non si riesce a salvare.	
15	Le agenzie di somministrazione devono presentare domanda di CIG in Deroga per i propri lavoratori che hanno somministrato presso le aziende utilizzatrici (in quanto titolari del rapporto di lavoro di somministrazione) che devono sospendere o ridurre l'orario di lavoro. Sono esclusi dalla cassa integrazione in deroga i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del TIS – TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. Le agenzie di somministrazione nella presentazione della domanda dovranno allegare anche l'accordo che l'azienda utilizzatrice ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali per la sospensione dei propri dipendenti. L'azienda utilizzatrice non dovrà comunicare nulla per i lavoratori somministrati.

Come si calcolano le giornate degli OTD in agricoltura?

Il numero massimo di giornate integrabili per i lavoratori agricoli a tempo determinato è calcolato come segue.

Viene preventivamente determinato il numero medio di giornate di lavoro previste nel periodo di lavoro in corso al momento della sospensione: numero di giornate indicate nel modello Unilav (o "Nulla osta") / numero di settimane del periodo (le settimane si conteggiano considerando il sabato lavorativo).

Il valore così determinato (arrotondato al 2° decimale) è moltiplicato per il numero di settimane di integrazione richiesta. Il risultato (arrotondato all'unità) costituisce il tetto massimo di giornate integrabili. Da tale massimale devono essere dedotte le giornate di lavoro eventualmente prestate nel periodo oggetto della richiesta. Le ore integrabili per ogni giornata di integrazione sono quelle previste dal CCNL o dal contratto individuale in caso di lavoro a tempo parziale.

Rimangono comunque fermi gli altri requisiti: essere in forza alla data del 17-3-2020 (data modificata dal DL 23/2020), integrazione per il periodo fino al 31-8-2020 o fino alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Esempio:

Lavoratore con rapporto di lavoro dal 2-1-2020 al 30-9-2020 per 100 giornate.

Richiesta di cigd per 9 settimane dal 9-3-2020

Giornate lavorate durante il periodo di integrazione salariale: 5

N° giornate	100
N° settimane	39
N° medio giornate settimanali	2,56
N° settimane di CIG in Deroga	9
N° giornate massime integrabili	23
N° giornate lavorate nel periodo	5
N° giornate effettivamente integrabili	18
N° ore per giornata di integrazione	da contratto

Da quando è possibile presentare le domande senza l'onere dell'imposta di bollo?

- 17 Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti da imposta di bollo in base al Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

Qualora ci si accorga di aver presentato una domanda incompleta o errata è possibile rettificarla?

- 18 No, la rettifica di alcuni o tutti gli elementi di una domanda non è prevista. È necessario procedere all'annullamento della domanda non oltre i cinque giorni dall'invio della stessa, e alla ripresentazione della stessa. La funzione di annullamento è disponibile sul sistema SARE.

La nuova domanda verrà istruita secondo il criterio cronologico tenendo conto della data di invio della nuova domanda.

19	Se trascorsi 5 giorni dall'invio della domanda di CIG in Deroga ci si accorge che questa contiene dati errati, è possibile rettificarla? Non è possibile rettificare le domande inviate. Nel caso la domanda di CIG in Deroga sia stata inviata da oltre cinque giorni - e questa non è stata ancora autorizzata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro - si potrà richiedere l'annullamento della stessa inviando una PEC a arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it indicando il codice domanda, la denominazione del datore di lavoro, la data di invio, la motivazione dell'annullamento e un indirizzo mail di contatto.
20	Si può annullare una domanda di CIG in Deroga qualora ci si accorga che si doveva richiedere un altro tipo di ammortizzatore? Si possono annullare le domande inviate non oltre i 5 giorni dalla data di invio. La funzione di annullamento è disponibile sul sistema SARE. Una volta annullata, la domanda non potrà più essere modificata.
21	Si può annullare una domanda di CIG in deroga qualora siano trascorsi 5 giorni dall'invio della domanda? Trascorsi 5 giorni dall'invio le domande non si possono annullare. Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga di voler rinunciare ad una domanda già autorizzata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, potrà inviare una PEC al l'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it di rinuncia all'autorizzazione indicando il codice della domanda, la denominazione del datore di lavoro, la data di invio della domanda e gli estremi della determina di autorizzazione (numero e data di emanazione).
22	Sono state inviate due domande identiche, in cui sono stati indicati gli stessi lavoratori, lo stesso periodo, le stesse giornate e ore. Come si deve procedere? L'istruttoria di ammissibilità e autorizzabilità delle richieste di CIG in deroga verrà svolta per entrambe le domande presentate. Nel caso di domande totalmente o parzialmente sovrapponibili sarà lo stesso datore di lavoro, anche tramite il rispettivo mandatario, a richiedere al Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro la rinuncia all'autorizzazione qualora concessa.
23	Dove è possibile verificare se la domanda presentata risulta non istruibile? È possibile verificare tale informazione all'interno del SARE. Accedendo al dettaglio della domanda inviata nella sezione "Riepilogo Domanda CIG/Mobilità in Deroga", nel caso di domanda non ammessa, sarà presente il campo "Esito Istruttoria" valorizzato con la voce "Incompleta/rifiutata". Sarà inoltre presente un campo note, riportante le motivazioni che hanno portato alla non ammissibilità della domanda. In tal senso, si consiglia di monitorare costantemente all'interno del SARE le domande inviate.
24	Dove è possibile verificare se la domanda presentata risulta autorizzata? L'Agenzia pubblicherà nella sezione "Accedere alla Cassa Integrazione in Deroga per emergenza coronavirus" tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti. Nello stesso atto saranno inserite in un allegato a parte anche le domande non autorizzate. L'Agenzia pubblicherà anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione ai trattamenti in deroga. Le domande incomplete della documentazione prevista non saranno ritenute ammissibili, di questo verrà inviata una comunicazione nella scrivania del SARE nel riepilogo della domanda inviata.

25	Il datore di lavoro deve inserire in SARE consuntivi mensili di effettivo utilizzo della CIG in Deroga? No, tale operazione non è più necessaria effettuarla all'interno del SARE. Resta fermo per il datore di lavoro, ai fini della liquidazione dell'ammortizzatore, l'obbligo nei confronti dell'INPS dell'invio dei modelli SR41.
26	Quale dato di autorizzazione occorre inserire nei modelli SR41 da inviare all'INPS? Come indicato nel messaggio INPS 1508 del 06/04/2020, nei modelli SR41 da inviare all'INPS occorre indicare il numero di autorizzazione comunicato dall'istituto stesso, che consente l'abbinamento automatico del file "SR41" alla medesima autorizzazione.
27	Dove è possibile trovare gli estremi dell'autorizzazione della CIG in Deroga da inserire nel modello SR41 da inviare all'INPS per la liquidazione dei trattamenti? L'INPS dopo aver ricevuto dall'Agenzia Regionale per il Lavoro le domande autorizzate, provvede a comunicare nel cassetto previdenziale gli estremi dell'autorizzazione alla liquidazione dei trattamenti, che andranno poi indicati nei modelli SR41.

ACCORDO SINDACALE

1	Qual è la modalità corretta per la stipula dell'accordo sindacale? È necessario inviare una proposta di accordo ai sindacati maggiormente rappresentativi. Alla domanda di CIG in Deroga dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto dai sindacati che rispondono alla richiesta. In alternativa, l'accordo può essere sottoscritto con modalità telematica: si invia una mail in cui si concorda il testo, la mail di assenso dei sindacati che rispondono deve essere scannerizzata insieme alla proposta di accordo (dove viene evidenziata la ditta, il periodo da richiedere, la motivazione del ricorso alla CIG in Deroga) e si carica il file nel SARE da allegare alla domanda.
2	I datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti possono non allegare l'accordo? L'accordo sindacale dovrà essere allegato da tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (l'accordo può essere formalizzato anche con la modalità on line). I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non dovranno allegare l'accordo sindacale.
3	Come deve essere fatto il conteggio dei dipendenti per verificare la necessità di accordo sindacale? L'indicazione di cui all'art. 22 del DL 18/2020 prevede che non è richiesto l'accordo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Pertanto sono esentati i datori di lavoro che, nel loro complesso e per tutte le sedi, alla data di decorrenza della richiesta di CIG in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, che come previsto dal decreto di riparto delle risorse del 24 marzo 2020 può prevedere un periodo di copertura massimo di 13 settimane, occupano con contratti di lavoro subordinato fino a 5 dipendenti a prescindere dalla tipologia e dalla durata dei contratti stessi.
4	Avendo necessità di accedere a più periodi di CIG (all'interno dei massimali previsti), il verbale di accordo sindacale può essere unico o devono necessariamente essere diversi, uno per ogni periodo? Confermiamo che l'accordo sindacale può essere unico. L'importante è che i periodi di CIG in Deroga richiesti siano ricompresi all'interno dell'accordo sindacale allegato e che lo stesso venga allegato nel SARE ad ogni domanda che si intende presentare.

In fase di presentazione della domanda di CIG in Deroga ex art 22 DL 18/2020 è possibile allegare l'Accordo sindacale già stipulato per una domanda ex art 17 DL 9/2020 non inviata?

5 Si conferma, come da comunicazione ricevuta dall'ARL Prot. N° LV/2020/0022195 del 06/04/2020, che gli accordi tra le parti già sottoscritti ai fini delle domande di CIG in Deroga ex art 17 DL 9/2020, ma non trasmessi, potranno essere allegati alle domande ex art 22 DL 18/2020, fatta salva la non variazione dei contenuti dell'accordo e che i periodi di CIG in Deroga richiesti nella domanda siano ricompresi nell'accordo stesso.

PROTOCOLLO REGIONE BANCHE E PARTI SOCIALI E PROTOCOLLO REGIONE E POSTE ITALIANE PER ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI

Quante mensilità di cassa integrazione o di assegno ordinario può anticipare la banca?

1 Il protocollo di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà sottoscritto tra la Regione, le Parti sociali e gli Istituti di credito prevede che le Banche potranno anticipare ai lavoratori beneficiari di interventi di sostegno al reddito i seguenti importi secondo le tipologie di ammortizzatore:

- Per CIGO, Assegno ordinario del FIS e CIG in deroga con causale Covid-19 è previsto un anticipo di due mensilità da 700 Euro l'una per un totale di 1.400 euro;
- Per CIGO, CIGS e Contratti di solidarietà previsti dalla normativa "ordinaria" non emergenziale è previsto un anticipo di:
 - Per la CIGS e Contratti di solidarietà: 9 mensilità da 700 euro l'una per un totale di 6.300 Euro;
 - Per CIGO: tre mensilità da 700 euro l'una per un totale di 2.100 Euro;
 - Per FIS: tre mensilità da 700 euro l'una per un totale di 2.100 Euro.

Il lavoratore per il quale il datore di lavoro ha richiesto la CIGO/Assegno ordinario del FIS, senza accordo sindacale può chiedere l'anticipazione alla banca?

2 Sì, è sufficiente documentare alla banca l'avvio della procedura di sostegno al reddito esibendo la domanda di CIGO o di FIS.

Il lavoratore dovrà compilare dei moduli per chiedere l'anticipazione alla banca?

3 Il lavoratore dovrà informarsi presso la filiale della banca prescelta, in quanto le modalità tecniche di anticipazione sociale degli interventi di sostegno al reddito sono definite dalle banche, ciascuna secondo proprie modalità.

SISTEMA INFORMATIVO SARE

Se si è già in possesso delle credenziali per accedere al “SARE”, ci si deve accreditare di nuovo?

- 1 No, possono essere utilizzate le credenziali per accedere al “SARE” già in uso. Nella piattaforma sarà presente la funzionalità che le consentirà di compilare ed inviare le domande di CIG in Deroga.

In fase di compilazione della domanda sul SARE, alla voce “Pagamento diretto” si intende pagamento diretto INPS o del datore di lavoro? Bisogna spuntare Sì o No?

- 2 Si può solo spuntare “Sì” in quanto la CIG in Deroga viene liquidata ai lavoratori direttamente dall’INPS. Per ulteriori informazioni procedurali, vi invitiamo a prendere visione del “Manuale ammortizzatori in delega” presente nell’apposita sezione del SARE.

La domanda senza dichiarazione allegata è salvata dal sistema o uscendo si perde tutto il caricamento?

- 3 Se le sezioni precedenti sono state correttamente salvate, quanto caricato rimarrà presente a sistema. La domanda da ultimare potrà quindi poi essere ricercata nella sezione “Gestione domande CIG/Mobilità in Deroga” e finalizzata.

Al termine della compilazione della domanda all’interno del SARE cosa è necessario fare?

- 4 Una volta terminata la compilazione della domanda sarà necessario stampare il frontespizio tramite l’apposita funzionalità presente in fondo alla sezione “Riepilogo domanda CIG”. Tale stampa dovrà quindi essere firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato. Questa dovrà poi essere caricata in formato PDF sempre all’interno del SARE, nella sezione “Allega Stampa Pdf e invia”, ai fini del corretto invio della domanda.

Nel caso si voglia duplicare la domanda di CIG in deroga per un nuovo periodo come si deve procedere per i lavoratori?

- 5 Nella nuova domanda di CIG in deroga duplicata sarà necessario modificare i campi “Data inizio CIG”, “Data fine CIG”, “Giornate CIG” e “Totale Ore CIG” per ogni lavoratore indicando un periodo differente da quello già richiesto.
Per fare ciò sarà necessario, una volta entrato nel dettaglio del singolo lavoratore, cliccare sull’icona della matita, presente nella sezione relativa al precedente periodo di CIG, modificando i dati di cui sopra in base al nuovo al periodo richiesto. In alternativa, sarà possibile eliminare il periodo già richiesto cliccando sull’icona “X” presente e inserirne un altro ex-novo.